



Prot. 07824/FS/cb

Roma, 20 novembre 2013

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Alla Giunta Esecutiva

Loro sedi

CIRCOLARE N. 108

Oggetto: D.d.I. n. 1120 – Legge di stabilità 2014

PRECEDENTI: Circolari Assofarm n. 102 del 5/11/2013 e n. 106 del 12/11/2013.

Con le circolari citate tra i precedenti, la scrivente ha fornito alle farmacie associate in indirizzo un primo resoconto sugli emendamenti all'art. 15 del D.d.I. n. 1120 – Legge di stabilità 2014, tesi ad escludere dagli obblighi del cd. "Patto di stabilità" tutte le forme di gestione *in house* delle Farmacie comunali.

Come è noto, la Commissione Bilancio del Senato ha ridotto gli oltre 3000 emendamenti a poco più di 1000 e, relativamente all'art. 15 che richiama il nostro interesse, da 92 emendamenti presentati ne ha ammesso alla approvazione dell'Aula appena 25.

Tra questi ultimi sono compresi i quattro emendamenti che si allegano che, in modo unanime, reintroducono l'esclusione, dalle disposizioni contenute dall'art. 15, delle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia e farmacie.

Di fatto, se uno di questi emendamenti venisse approvato dal Senato, si manterrebbe inalterato il comma 5-bis dell'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TULLSS) e quindi si lascerebbero immutate tutte le criticità riguardanti le forme di gestione delle farmacie comunali diverse dalle aziende speciali.

Il particolare momento politico vissuto dal Paese e il generale discredito che accompagna tutto ciò che è gestito dal pubblico ci inducono a ritenere una vittoria, seppur parziale, la reintroduzione della suddetta franchigia per le aziende speciali che gestiscono farmacie.

Assicuriamo sin da ora tutto il nostro impegno a livello parlamentare per un ulteriore riconoscimento legislativo, all'interno di un prossimo provvedimento, della specificità di tutte le diverse forme di gestione delle farmacie comunali che discende non già dalla forma giuridica ma proprio dalla peculiarità dell'oggetto sociale costituito da un servizio essenziale previsto dall'ordinamento interno e comunitario a tutela del bene supremo della salute.

Sarà cura della scrivente informare gli associati su ogni possibile sviluppo della questione.
Cordiali saluti

All. 4

IL PRESIDENTE
Dr. Arch. Venanzio Gizzi

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Cavour, 147 – Tel. 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582

14 DISCUSSIONE
N. 5

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art.15

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

“19. Il comma 5-bis dell’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

“ 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L’Unioncamere trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l’elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente comma gli enti locali, nonché le aziende speciali e le istituzioni, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e farmacie”.

Cherl *De Pet*
URAS DE PETRIS

S&L S&L

15.39



A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Al comma 19, sostituire il capoverso "5-bis" con il seguente

" 5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie."

PUGLISI

Puglisi

PD

15.40

(Puglisi)

A.S. 1120

Emendamento

Art. 15

Al comma 19, dopo le parole: << dati di bilancio >> aggiungere le seguenti: << Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Alle stesse aziende ed istituzioni, con esclusione di quelle che gestiscono servizi socio – assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie, si applicano le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.>>.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016:-- 15.000.

PIGNEDOLI

Pignedoli

PD

15.41



A.S. 1120
Emendamento
Art. 15

Al comma 19, capoverso "5-bis", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie."

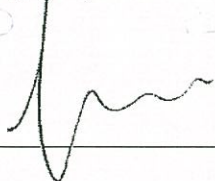
Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

GHEDINI RITA, MATTESINI, LO GIUDICE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BROGLIA, ZANONI

PD



15.46

PD

